





Linee guida per il rilascio dei pareri di competenza del Tavolo tecnico permanente di cui all'art.3 del DM 14 aprile 2014, n. 137 come modificato dal DM 23 settembre 2022, n. 292

Revisione	Descrizione	Redatto	Verificato	Parere	Autorizzato
01	Prima emissione	<p>A. Lo Russo S. Rossi L. Tatarelli</p> <p>  ANDREA LO RUSSO 07.03.2023 14:26:12 GMT+00:00 </p> <p>  SAURO ROSSI 07.03.2023 15:41:44 GMT+01:00 </p> <p>  LUIGI TATARELLI AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE 07.03.2023 15:53:53 GMT+00:00 </p>	<p>L. Tatarelli</p> <p>  LUIGI TATARELLI AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE 07.03.2023 15:53:53 GMT+00:00 </p>	Tavolo tecnico	<p>P.L. G. Navone</p> <p>  Pier Luigi Giovanni Navone 09.03.2023 17:02:50 GMT+00:00 </p>

INDICE

1	Riferimenti legislativi e normativi	3
2	Definizioni	4
3	Acronimi	5
4	Scopo e campo di applicazione	5
5	Competenze e responsabilità	6
5.1	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali	6
5.2	Tavolo tecnico	6
5.3	Richiedente	6
5.4	Organismo di valutazione del rischio	7
6	Procedimenti	7
6.1	Principi generali per il rilascio del parere vincolante	7
6.2	Funzionamento del Tavolo tecnico	8
6.2.1	Convocazioni	8
6.2.2	Riunione istruttoria	8
6.2.3	Riunione deliberativa	8
6.2.4	Visite tecniche	8
6.2.5	Documentazione	8
6.2.6	Trasmissione del parere	9
6.2.7	Tempistiche	9
6.3	Procedure	9
6.3.1	Richiesta di parere	9
6.3.2	Attività del Tavolo tecnico	10
7	Disposizioni finali	11
7.1	Lingua	11
7.2	Formato, firma e codifica	11
8	Allegato A. Richiesta di parere vincolante	12

1 Riferimenti legislativi e normativi

Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme sul procedimento amministrativo;

Legge 9 agosto 2017, n. 128 - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico;

Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 – Codice Amministrazione Digitale (CAD) e s.m.i.;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 07 2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;

Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, e le successive modifiche e integrazioni;

Decreto ministeriale 4 aprile 2014, n. 137, recante “Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”;

Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 23 settembre 2022, n.292, di modifica del D.M. 7 aprile 2024, n. 137, recante le "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto"

Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”;

Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali”;

Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie”;

Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione);

Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 recante attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione);

Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016 “Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione”;

Decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, art. 15-ter (“Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima”), convertito dalla legge 04/12/2017, n. 172 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”;

Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 347 del 2 agosto 2019 “Individuazione delle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario;

Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n°37 del 28/06/2019 sulle modalità di qualifica degli Organismi di Valutazione della conformità e degli Organismi di valutazione del procedimento dell’analisi dei rischi in ambito ferroviario a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 di Attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 e del Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 di Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798;

Decreto Interministeriale n. 146 del 17/05/2022, recante attuazione dell’articolo 2 commi 1 e 2 della legge 9 agosto 2017, n. 128 “Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico”, così come modificata dalla legge 11 luglio 2019, n. 71;

Regolamento (UE) 2016/424 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE

Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1136 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi;

Linee Guida ANSF per l'applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013 alle modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi), rev. B del 27/04/2020;

Decreto dell'Agazia n. 03/2019 del 02/07/2019 "Disciplina delle regole e delle procedure, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti" e s.m.i..

Decreto ANSFISA del 31/10/2022 prot.0047875 "Tavolo tecnico permanente di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 14/04/2014 n.137 "Norme tecniche per gli attraversamenti e parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto", come modificato dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, 23 settembre 2022, n. 292.

2 Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti linee guida valgono le seguenti definizioni:

- a) Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (anche Agenzia o ANSFISA): l'organismo nazionale, istituito dal D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130, operante come autorità nazionale preposta alla sicurezza con riferimento ai compiti assegnati dal D.Lgs. 50/2019, riguardanti la sicurezza ferroviaria;
- b) *CSM assessment body (CSM AsBo)*: vedi "Organismo di valutazione del rischio";
- c) Esercente:
 - 1- in ambito ferroviario, il soggetto definito ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 50/2019 quale soggetto integrato che gestisce l'infrastruttura ed effettua il servizio di trasporto in esclusiva sulla propria rete;
 - 2- in ambito altri impianti fissi rientranti nel campo di applicazione del DM 14 aprile 2014, n. 137, il soggetto che gestisce il sistema di trasporto a impianti fissi ed è responsabile dell'esercizio;
- d) Gestore dell'infrastruttura: come definito all'art. 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 112/2015 (recepimento della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), il soggetto incaricato, in particolare, della realizzazione, della gestione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, compresa la gestione del traffico ed il controllo-comando e segnalamento. I compiti del gestore dell'infrastruttura per una rete o parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme dell'Unione europea vigenti e nel D.Lgs. 50/2019;
- e) Legale rappresentante: il soggetto al quale è riconosciuto il potere di agire in sostituzione di altro soggetto (rappresentato) nel compimento di un negozio giuridico;
- f) Nome tecniche: le "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto" emanate con Decreto ministeriale 4 aprile 2014, n. 137;
- g) Organismo di valutazione del rischio (*CSM AsBo*): la persona fisica o giuridica, indipendente e competente, esterna o interna, cui competono le indagini volte ad accertare se un determinato sistema possiede i requisiti di sicurezza, come definito all'art. 3, punto 14, del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013;
- h) Parere: parere vincolante espresso dal Tavolo tecnico sulla soluzione presentata dal soggetto interferente, disciplinato agli artt. 2 e 3 del DM 14 aprile 2014, n. 137, basato su una ragionevole certezza che il richiedente e le entità coinvolte nella progettazione, fabbricazione, verifica e convalida abbiano adempiuto i rispettivi

obblighi e responsabilità affinché la soluzione alternativa garantisca un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile dall'applicazione delle norme tecniche;

- i) Richiedente: una persona fisica o giuridica sia esso un gestore dell'infrastruttura o un esercente che sottopone al Tavolo tecnico la richiesta di cui all'art. 2 del DM 14 aprile 2014, n. 137 del soggetto interferente, nei modi e con i contenuti indicati nella presente linea guida al fine dell'ottenimento del parere vincolante previsto dal DM stesso;
- j) Soggetto interferente: persona fisica o giuridica che presenta al richiedente richiesta di deroga ai sensi dell'art. 2 del DM 14 aprile 2014, n. 137,
- k) Tavolo tecnico: Tavolo tecnico permanente di cui agli artt. 2 e 3 del DM 14 aprile 2014, n. 137.

Rispetto alla terminologia utilizzata nel DM 137/2014 valgono le corrispondenze di cui alla seguente tabella.

DM 137/2014	Linee Guida
Soggetto attraversante, soggetto richiedente l'attraversamento, Esercente, Esercente l'impianto, Ente gestore delle condotte interrato	Soggetto interferente
Gestore dell'infrastruttura di trasporto	Richiedente

Tabella 1. Corrispondenze tra la terminologia utilizzata nel DM 137/2014 e quella utilizzata nel presente documento

3 Acronimi

Acronimo	Significato
ANSFISA	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
CSM AsBo	<i>Common Safety Method Assessment Body</i> , organismo di valutazione del rischio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013
DM	Decreto Ministeriale
ES	Esercente
GI	Gestore dell'Infrastruttura
OVR	Organismo di Valutazione del Rischio (CSM AsBo)
SGS	Sistema di Gestione della Sicurezza
UE	Unione Europea

4 Scopo e campo di applicazione

Le presenti linee guida riguardano i procedimenti tecnici, le condizioni e le attività da svolgere per il rilascio dei pareri vincolanti di competenza del Tavolo tecnico come definiti negli art. 2 e 3 del DM 14 aprile 2014, n. 137. Esse inoltre stabiliscono i riferimenti per la definizione della documentazione tecnica da produrre, lo scadenziario per la sua consegna e le modalità per la verifica e la valutazione delle condizioni stabilite per il rilascio dei pareri. Esse vengono emanate anche al fine di agevolare e uniformare la gestione dei procedimenti di competenza del Tavolo tecnico e semplificare, facendo chiarezza, le attività a carico dei richiedenti omogeneizzandone l'approccio nell'ambito dei procedimenti in oggetto.

In conformità al campo di applicazione delle norme tecniche, le presenti linee guida si applicano agli attraversamenti e parallelismi di condotte (convoglianti liquidi o gas o sostanze solide minute, pulverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) e di canali con ferrovie, tranvie extraurbane, filovie extraurbane, funicolari, funivie e impianti similari.

Ricadono nel campo di applicazione delle presenti linee guida anche gli attraversamenti e parallelismi che si generano per effetto di:

- modifiche a linee di trasporto esistenti;
- nuove realizzazioni di linee di trasporto.

5 Competenze e responsabilità

Nell'ambito dei processi descritti nelle presenti linee guida, vale quanto di seguito riportato.

5.1 Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

L'Agenzia, in qualità di soggetto presso cui è istituito il Tavolo tecnico, ha il compito di:

- gestire le attività del Tavolo tecnico, anche attraverso la messa a disposizione delle interfacce di informazione e comunicazione necessarie alla digitalizzazione del procedimento;
- garantire le attività di segreteria del Tavolo tecnico;
- curare la gestione documentale degli atti relativi alle attività del Tavolo tecnico.

5.2 Tavolo tecnico

Come stabilito dall'art.3 del DM 137 del 14/04/2014, il Tavolo tecnico è così determinato nella sua composizione:

- Presidente** - il Dirigente della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie dell'ANSFISA o un dirigente dell'ANSFISA da questi designato;
- Membri effettivi**
- tre rappresentanti dell'ANSFISA;
 - un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per il trasporto pubblico locale, regionale e la mobilità pubblica sostenibile;
 - un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
 - due rappresentanti di RFI S.p.A.;
 - un rappresentante del Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile designato dal Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
 - un rappresentante dei gestori delle reti ferroviarie regionali interconnesse;
 - un rappresentante degli esercenti delle reti ferroviarie funzionalmente isolate;
- Segretario** - un rappresentante dell'ANSFISA.

Il Tavolo tecnico ha il compito di rilasciare il parere vincolante di competenza di cui agli artt. 2 e 3 del DM 14 aprile 2014, n. 137.

5.3 Richiedente

Il richiedente ha il compito di:

- presentare al tavolo tecnico la richiesta di parere vincolante; tale richiesta deve contenere gli elementi che comprovino che il soggetto interferente propone una soluzione in deroga atta a garantire un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile dall'applicazione delle norme tecniche;

- preventivamente alla presentazione della richiesta del parere vincolante al Tavolo tecnico, istruire attraverso le proprie strutture tecniche le richieste di deroga presentate dal soggetto interferente sulla base di:
 - o quanto disposto nelle procedure del proprio Sistema di Gestione delle Sicurezza;ovvero in assenza:
 - o delle norme vigenti nel proprio settore produttivo emanate da organismi di normazione quali, ad es., CEN, ISO, UNI, per l'adozione di un sistema di gestione dei processi di competenza;
- partecipare alle riunioni del tavolo tecnico, attraverso un proprio rappresentante, al fine di illustrare il contenuto della richiesta di parere e gli esiti della istruttoria condotta ai sensi del precedente alinea;
- effettuare il procedimento di determinazione, valutazione e gestione dei rischi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 402/2013 e s.m.i.. Nel ruolo di richiedente deve pertanto attuare il procedimento descritto dal regolamento stesso all'interno di uno schema organizzativo definito e di un insieme di regole aziendali formalizzate che ne garantiscano la corretta attuazione in conformità alle norme vigenti; a tale proposito:
 - o qualora il richiedente sia un soggetto dotato di SGS, dovrà fare riferimento alle procedure del SGS;
 - o in assenza qualora non sia un soggetto dotato di SGS, potrà fare riferimento alle norme vigenti nel proprio settore produttivo emanate da organismi di normazione quali, ad es., CEN, ISO, UNI, per l'adozione di un sistema di gestione dei processi di competenza o, in alternativa, riferirsi alle pertinenti norme CENELEC (50126, 50129) o equivalenti;
- incaricare, quando previsto del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 e s.m.i., uno o più organismi di valutazione del rischio ai fini delle pertinenti procedure di verifica avendo cura di verificarne le competenze tecniche specifiche in relazione alle caratteristiche del sistema di trasporto oggetto dell'analisi;
- gestire il parere ricevuto dal Tavolo Tecnico rilasciando sulla base del parere stesso l'autorizzazione in deroga, facendosi carico e se del caso trasferire ai soggetti interferenti, le eventuali condizioni e prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dal tavolo tecnico.

5.4 Organismo di valutazione del rischio

L'organismo di valutazione del rischio ha il compito di:

- svolgere le indagini volte ad accertare se un determinato sistema possieda i requisiti di sicurezza, come definito all'art. 3, punto 14, del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 e s.m.i.;
- valutare con indipendenza l'adeguatezza sia dell'applicazione del processo di gestione del rischio, sia dei relativi risultati e, in generale, svolgere i compiti ad esso attribuiti dall'art. 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 e s.m.i..

6 Procedimenti

6.1 Principi generali per il rilascio del parere vincolante

In analogia con i principi riportati nelle linee guida ERA ERA-PRG-005/02-361 V1.0, il parere vincolante rilasciato dal tavolo tecnico si basa su una "ragionevole certezza" che il richiedente e le entità coinvolte nella progettazione, fabbricazione, verifica e convalida abbiano adempiuto i rispettivi obblighi e responsabilità affinché la soluzione alternativa garantisca un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile dall'applicazione delle norme tecniche.

Pertanto, non è richiesto al Tavolo tecnico di stabilire con assoluta certezza che il richiedente e gli altri soggetti interessati abbiano adempiuto le proprie responsabilità. Il livello di impegno richiesto al Tavolo tecnico per acquisire una ragionevole certezza sarà proporzionale ai seguenti elementi:

- complessità e rischio, come evidenziati nella documentazione consegnata, associati all'intervento oggetto di parere;
- qualità delle prove e della documentazione fornite dal richiedente;

- esperienza maturata dai soggetti coinvolti, con riguardo a questioni tecniche e operative in interventi con caratteristiche di progettazione simili e/o componenti simili che possono essere pertinenti;
- fiducia acquisita nel richiedente, sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito di riunioni, ecc.

Le valutazioni tecniche devono essere effettuate dai richiedenti e dagli OVR; non è quindi necessario che il Tavolo tecnico duplichi tali valutazioni.

6.2 Funzionamento del Tavolo tecnico

6.2.1 Convocazioni

Il tavolo tecnico viene convocato a cura della segreteria con apposita comunicazione anche a mezzo PEO, inviata a tutti i componenti e ai richiedenti interessati. La stessa segreteria mette a disposizione, preliminarmente alle riunioni, la documentazione presentata all'atto della richiesta di parere.

Al fine di favorire la più ampia partecipazione e ridurre gli oneri di funzionamento, le riunioni del tavolo tecnico possono essere svolte anche in modalità remota mediante l'utilizzo di piattaforme per videoconferenza.

6.2.2 Riunione istruttoria

Le richieste di parere sono oggetto di attività istruttoria da parte del Tavolo tecnico mediante una o più riunioni alle quali è obbligatoria la partecipazione dei rappresentanti dei richiedenti, che hanno il compito di illustrare il contenuto della richiesta di parere e gli esiti delle analisi condotte dalle strutture tecniche del richiedente stesso.

In questa fase il Tavolo tecnico può richiedere ulteriore documentazione e chiarimenti rispetto a quanto proposto dal richiedente al fine di adeguare la documentazione atta ad ottenere il parere vincolante presentando una revisione della documentazione stessa.

Tenuto conto del loro scopo, le riunioni istruttorie non prevedono un limite minimo di partecipanti.

6.2.3 Riunione deliberativa

All'esito delle attività istruttorie, il Tavolo tecnico si riunisce in seduta deliberativa per esprimere il parere di competenza. Nel corso di tale riunione, il Tavolo tecnico può integrare le valutazioni assunte in sede di riunione istruttoria con ulteriori misure di sicurezza ovvero prescrizioni\accorgimenti.

Possono essere oggetto di parere solo le richieste per le quali siano presenti i rappresentanti dei richiedenti, i quali hanno il compito di illustrare il contenuto della richiesta e gli esiti dell'istruttoria condotta dalle strutture tecniche del richiedente stesso.

Le decisioni della riunione deliberativa sono assunte a maggioranza dei componenti presenti e si considerano valide quando sono presenti:

- il Presidente (o dirigente dell'ANSFISA da egli delegato);
- tutti i membri effettivi o i loro supplenti;

In assenza del segretario o del suo sostituto assume la funzione di verbalizzante uno dei componenti presenti.

Qualora nella riunione siano presenti sia il membro effettivo che il suo supplente, il verbale viene sottoscritto solo dal membro effettivo.

6.2.4 Visite tecniche

Nel caso in cui, nel corso delle fasi istruttorie, si renda necessario effettuare visite in sito per meglio comprendere il reale stato delle interferenze, il Tavolo tecnico può disporre l'effettuazione delle stesse visite tecniche da svolgersi in contraddittorio con i richiedenti.

6.2.5 Documentazione

La segreteria cura la verbalizzazione delle riunioni del tavolo tecnico. Il verbale della riunione deliberativa viene sottoscritto digitalmente da tutti i presenti.

La documentazione di competenza del Tavolo tecnico viene gestita, a cura della segreteria, attraverso il sistema di gestione documentale dell'Agenzia.

6.2.6 Trasmissione del parere

Il parere viene trasmesso ai richiedenti a mezzo PEC.

6.2.7 Tempistiche

Tenuto conto delle entità delle attività da svolgere, il Tavolo tecnico rilascia il proprio parere nel termine di 60 giorni dalla ricezione delle istanze. Qualora all'esito dell'istruttoria l'istanza risulti non completa, anche a valle delle richieste di integrazione di cui al successivo art. 6.3.2.3, il Tavolo tecnico conclude l'istruttoria con il rigetto della richiesta. Il tavolo Tecnico può altresì decidere la sospensione del procedimento ai sensi della legge 241/90 per il tempo necessario ad ottenere la documentazione integrativa richiesta.

La segreteria Tecnica verifica entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza la completezza della documentazione ai sensi del punto 6.3.2.2 ed invia nota motivata di sospensione del procedimento ai sensi della legge 241/90 esclusivamente in caso di carenza documentale rilevata indicando il termine per l'integrazione della stessa.

6.3 Procedure

Nel caso in cui, per particolari motivi, risulti tecnicamente impossibile attenersi alle disposizioni tecniche di cui all'allegato A del DM 137/2014, il soggetto interferente potrà presentare una richiesta di deroga proponendo una soluzione alternativa che tuttavia garantisca un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile dell'applicazione delle norme.

La richiesta di deroga deve essere sottoposta al Tavolo tecnico che è deputato ad esprimere un parere vincolante sulla soluzione presentata dal soggetto interferente.

Lo schema di principio del processo generale che conduce al rilascio dei pareri da parte del Tavolo tecnico è riportato nella figura seguente.




Figura 1. Schema di principio del processo per il rilascio del parere da parte del Tavolo tecnico.

6.3.1 Richiesta di parere

La richiesta di parere vincolante, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, deve essere presentata al Tavolo tecnico, con trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo PEC dell'ANSFISA, corredata almeno della seguente documentazione:

- relazione tecnica redatta sulla base della documentazione presentata dal soggetto interferente illustrativa dell'intervento nella quale sia fornita la descrizione delle soluzioni tecniche alternative tali da garantire un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile dall'applicazione delle norme e, con riferimento alla gestione delle modifiche apportate al sistema di trasporto interessato dalle interferenze, un livello di rischio accettabile. Tale elaborato dovrà altresì dare evidenza, con riferimento all'articolo 2 del DM 137/2014, dei particolari motivi a causa dei quali risulti tecnicamente impossibile attenersi alle disposizioni delle norme tecniche. Tale relazione dovrà essere comprensiva delle eventuali mitigazioni a carico del soggetto interferente in base a quanto

prescritto dal DPR 753/80 (art. 58). In tale relazione il richiedente può fare riferimento anche ad eventuali precedenti deroghe ottenute in analoghi contesti operativi.

- elaborati grafici, anche se redatti dal soggetto interferente, prodotti in scala adeguata rappresentativi delle opere e dell'interferenze;
- documentazione fotografica sullo stato di fatto con indicazione, sulla planimetria, dei punti di scatto;
- documentazione inerente alla modifica al sistema di trasporto oggetto delle interferenze redatta in conformità a quanto disposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013, accompagnata – se del caso - dal pertinente di un rapporto di valutazione del CSM Assessor della dichiarazione di cui all'art. 16 di detto regolamento;
- parere tecnico inerente alle soluzioni alternative rilasciato dalle competenti strutture del richiedente sulla base di quanto disposto nel SGS (o disposizioni aziendali pertinenti);
- documentazione recante l'evidenza della conformità a quanto disposto dal proprio SGS (o da altre disposizioni aziendali) in tema di gestione dei rischi interferenti.

Il procedimento si ritiene avviato, ai sensi della Legge 241/90, al momento della ricezione della richiesta da parte del Tavolo tecnico ed il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella figura del Presidente del Tavolo tecnico.

6.3.2 Attività del Tavolo tecnico

Per quanto non espressamente riportato nelle presenti linee guida, vale quanto di seguito definito.

6.3.2.1 Principi generali

Ai fini del rilascio o del rifiuto dei provvedimenti di competenza, il Tavolo tecnico:

- effettua una valutazione della richiesta;
- raccoglie la documentazione giustificativa, i risultati di tutte le valutazioni pertinenti e le motivazioni comprovate della sua decisione al fine di rilasciare il parere, in conformità con il presente documento;
- svolge le sue funzioni in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, esercita un giudizio professionale, imparziale e proporzionato e fornisce motivazioni comprovate per ogni decisione.

Il richiedente ha la responsabilità, nel momento in cui presenta la richiesta, di garantire la determinazione e il soddisfacimento di tutti i requisiti pertinenti della legislazione applicabile. Nell'espletamento dei suoi doveri, il richiedente può essere assistito – in relazione alla tipologia di procedimento – da altre entità quali organismi di valutazione della conformità, fornitori e prestatori di servizi.

6.3.2.2 Controllo della completezza della richiesta

Affinché sia considerata completa dal Tavolo tecnico, la richiesta deve contenere le informazioni indicate nella pertinente sezione 6.3.1 delle presenti Linee Guida.

La segreteria del Tavolo tecnico controlla la completezza delle informazioni e della documentazione presentata dal richiedente nella richiesta. Il controllo della completezza consiste nell'accertamento, che:

- tutte le informazioni e i documenti richiesti dalle presenti Linee guida siano stati trasmessi;
- le informazioni e la documentazione presentata siano pertinenti al fine di consentire al Tavolo tecnico di eseguire le proprie valutazioni. In tale contesto la segreteria prende atto della documentazione trasmessa senza entrare nel merito della valutazione del contenuto.

6.3.2.3 Valutazione della richiesta

La valutazione della richiesta è eseguita dal Tavolo tecnico per formare il ragionevole convincimento che il richiedente e le entità coinvolte nella progettazione, fabbricazione, verifica e convalida abbiano adempiuto i rispettivi obblighi e responsabilità affinché la soluzione alternativa sia supportata da evidenze documentali che garantiscano un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile dall'applicazione delle norme tecniche

A tal fine il Tavolo tecnico controlla la completezza, la pertinenza e la coerenza della documentazione presentata con la richiesta.

Nel corso della valutazione, anche se la richiesta è completa, il Tavolo tecnico può in qualunque momento richiedere informazioni supplementari con le modalità previste dalle Legge 241/90.

7 Disposizioni finali

7.1 Lingua

La documentazione fornita al Tavolo tecnico e la corrispondenza con lo stesso devono essere in lingua italiana, oppure in lingua diversa dall'italiano ma con traduzione in lingua italiana.

7.2 Formato, firma e codifica

Le richieste di parere, in ottemperanza agli art. 5-bis e 65 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 – Codice Amministrazione Digitale (CAD), agli artt. 1 e 3 comma 1 del DPCM 22/7/2011, e all'articolo 38, commi 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide se presentate esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e secondo quanto di seguito riportato:

- a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20 (firma digitale);
- b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies (CNS), nei limiti ivi previsti;
- c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
- d) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale (PEC) purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del CAD, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile.

Ai fini dell'efficientamento dell'attività amministrativa, è **fortemente raccomandato** che la documentazione venga trasmessa secondo le regole di seguito elencate:

- su ciascuno dei file costituenti la documentazione dovrà essere apposta la firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente o di una persona munita di poteri di rappresentanza mediante apposita procura;
- sui documenti di parte terza trasmessi dal richiedente firmati digitalmente dalla stessa parte terza non occorre alcuna firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente. Per i documenti di parte terza non recanti firma digitale, il richiedente dovrà presentare un'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 DPR 445/2000, dichiarando la conformità agli originali delle copie prodotte, con le eccezioni di cui all'articolo 49 dello stesso DPR (i certificati medici, sanitari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti) che devono essere prodotti in originale o copia autentica;
- il Tavolo tecnico potrà richiedere, per esigenze operative, copia cartacea, conforme all'originale, di tutto o parte della documentazione.

Indipendentemente dalle modalità di trasmissione della documentazione, si precisa che:

- nel caso in cui vi sia la presenza di procuratore con poteri di firma della documentazione da presentare al Tavolo tecnico, il legale rappresentante del soggetto richiedente dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli art. n.38, n. 46 e n. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riportante la lista dei procuratori autorizzati e gli estremi delle procure;
- la documentazione dovrà riportare una codifica identificativa;
- la documentazione dovrà essere accompagnata dall'elenco dei documenti inviati (codice, indice di revisione, descrizione, ecc.).

8 Allegato A. Richiesta di parere vincolante

Richiesta di parere vincolante su deroga alle "NORME TECNICHE PER GLI ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI DI CONDOTTE E CANALI CONVOGLIANTI LIQUIDI E GAS CON FERROVIE ED ALTRE LINEE DI TRASPORTO" (D.M. del 4 aprile 2014 n. 137 come modificato dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, 23 settembre 2022, n. 292)

Il/La sottoscritto/a,, nato/a a, il, nella sua qualità di Legale Rappresentante, ovvero di procuratore (indicare eventuali estremi della procura) della Società, avente sede legale in, capitale sociale (valuta), iscritta al Registro delle Imprese di al n., codice fiscale n.(se disponibile), partita IVA n., per l'attività di,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

RICHIEDE

Deroga ai sensi dell'art. 3 del D.M. 137 del 04/04/2014

BREVE DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA RICHIESTA	
SOGETTI INTERESSATI	
Gestore infrastruttura/Esercente
Soggetto interferente
LOCALIZZAZIONE	
Località (Provincia, comune)
Infrastruttura interessata
Progressiva/e chilometrica
DATI TECNICI	
Natura del fluido
Massima pressione di esercizio
Caratteristiche della Condotta (materiale, spessore, diametro)

Tipo di protezione
Profondità di interrimento (minima e massima)
Protezione catodica
DEROGHE RICHIESTE	
(indicare i punti del DM 137/2014 per i quali viene richiesta deroga, inoltre dovranno essere esplicitate le motivazioni per le quali non sia possibile eseguire gli interventi in conformità alla normativa vigente e gli accorgimenti proposti dal richiedente)	

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2013, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, prestando ove occorra il relativo consenso.

Data: Firma del Legale
Rappresentante/Procuratore:

Elenco degli allegati:
